

## AVVISO

### NUOVE MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DELLE AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE IN UCRAINA “UNDICESIMO PACCHETTO SANZIONI” MISURE ALL'IMPORT E ALL'EXPORT E AGGIORNAMENTO BANCA DATI TARIC

Roma, 6 luglio 2023– Nell'ambito dell'undicesimo pacchetto di sanzioni recante nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e che contiene anche misure sanzionatorie di natura non prettamente doganale (consultabile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2023:159I:TOC.>), con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/1214 del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) 833/2014, sono state aggiornate e istituite, a decorrere dal 24 giugno 2023, ulteriori misure restrittive per l'importazione ed esportazione di determinati beni.

Nel rinviare all'attenta lettura della legislazione unionale sopra richiamata, si indicano di seguito alcune delle novità introdotte ed aventi impatto sulla operatività doganale:

1. ampliamento di alcune misure sanzionatorie già in essere, con modifica degli allegati esistenti (si vedano allegati VII e XXI);
2. aggiunta degli allegati XXXIII e XXXV, di cui si dirà nel prosieguo;
3. introduzione di deroghe ad alcuni divieti, sia all'import che all'export, per la cui concessione è prevista un'autorizzazione da parte dell'autorità competente<sup>1</sup>.

Per quanto concerne le operazioni di esportazione e di importazione, si richiama l'attenzione su quanto sotto riportato, anche con riferimento agli aggiornamenti delle misure nella Banca dati TARIC.

---

<sup>1</sup>L'autorità competente è consultabile al seguente indirizzo: [https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica\\_europea/misure\\_deroghe/](https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/) (allegato 1 Reg.(UE) 833/2014.

## DIVIETI (E RISPETTIVE DEROGHE) ALL'ESPORTAZIONE

### A. BENI DI LUSO

In deroga al divieto stabilito dall' art. 3 *nonies* Reg.833/2014 di “*vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **beni di lusso** elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia*, il regolamento 2023/1214 prevede che le autorità competenti possano autorizzare la vendita o la fornitura di una nave di cui ai codici NC 8901 1000 o 8901 9000 in seguito all'accertamento di determinate condizioni (cfr. progr. 1 tabella di pag.3 del presente avviso).

### B. BENI E TECNOLOGIE PER L'AVIAZIONE, L'INDUSTRIA SPAZIALE,

In deroga al divieto stabilito dall'art. 3 quater, par. 1 del Reg. 833/2014 di “*vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale**, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia*” le autorità competenti possono autorizzare l'esportazione di beni di cui all'allegato XI, parte B (ad esempio: oli idraulici, oli lubrificanti, pneumatici), del Reg. 833/2014 se i beni sono destinati all'uso esclusivo dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione (cfr. progr. 2 tabella di pag.3 del presente avviso).

### C. BENI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO E BENI ATTI A CONTRIBUIRE IN PARTICOLARE AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' INDUSTRIALI RUSSE

In deroga ai divieti previsti dagli art. 2, *2bis*, 3 *septies* e 3 *duodecies* del Reg.833/2014, il Reg. 2023/1214 al punto 24 ha introdotto l'art. 5 *octodicies* secondo cui le autorità competenti possono autorizzare, a determinate condizioni, l'esportazione o il transito verso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui agli allegati VII, XVI e XXIII al fine dell'esercizio o della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) necessari per il trasporto dei beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan. (cfr. progr. 3 tabella di pag.3 del presente avviso).

Inoltre, per quanto riguarda alcuni beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe di cui all'allegato XXIII, sono state previste due deroghe contrattuali. In considerazione di tali deroghe, il divieto di esportazione non si applica all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti:

1. per quanto riguarda i beni di valore unitario non superiore a 50 000 EUR di cui ai codici NC 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 o 8903 (cfr. progr. 4 tabella di pag.3 del presente avviso);
2. per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40,

8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 o 9406 20 (cfr. progr. 5 tabella di pag.3 del presente avviso).

3. per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n.833/2014 il 24 giugno 2023 e non indicati nei punti 1 e 2 succitati, e con l'eccezione dei beni di cui ai codici NC che erano già inclusi nell'allegato XVIII, per i divieti previsti dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 *duodecies* (cfr. progr. 6 tabella di pag.3 del presente avviso).

Come già specificato nelle precedenti comunicazioni di analogo tenore, in deroga ai divieti, è possibile effettuare l'esportazione indicando, nell'apposito campo di testo della dichiarazione doganale, i codici documento di cui alla tabella riportata di seguito.

<b>Progr.</b>	<b>Codice certificato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Osservazioni</b>
1	X824	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3 nonies.4bis del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio	Beni di lusso. codici NC 8901 1000 o 8901 9000
2	X832	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3 quater.6 sexies del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio	Beni dell'allegato XI, parte B (ad es. oli idraulici, oli lubrificanti, pneumatici etc.)
3	X840	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 5 octodecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio	Beni e tecnologie allegati VII, XVI e XXIII e dual use
4	Y852	I divieti di cui all'articolo 3 duodecies .1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 duodecies .3)	Deroghe contrattuali relative a beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe
5	Y832	I divieti di cui all'articolo 3 duodecies .1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 duodecies .3bis )	Deroghe contrattuali relative a beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe
6	Y865	I divieti di cui all'articolo 3 duodecies .1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 duodecies .3 ter)	Deroghe contrattuali relative a beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe

## **DIVIETI (E RISPETTIVE DEROGHE) ALL'IMPORTAZIONE**

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/1214, i beni di cui ai codici NC 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI, in deroga al divieto di cui all'art.3 *decies* Reg. 833/2014, possono essere importati se autorizzati dall'autorità competente, alle condizioni ritenute opportune, dopo aver accertato che ciò è necessario per la manutenzione o la riparazione delle vetture della metropolitana di Budapest.

In tale evenienza, è possibile effettuare l'importazione indicando nell'apposito campo di testo della dichiarazione doganale, il codice documento L144 “*Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 sexies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio*”.

Si fa presente che la Commissione si è riservata di effettuare ulteriori integrazioni in TARIC in relazione a disposizioni la cui entrata in vigore è stabilita successivamente.

Infine, il Reg. (UE) 2023/1214 ha modificato i seguenti allegati del Reg. (UE) 833/2014:

- l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del Reg. (UE) 2023/1214;
- l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del Reg. (UE) 2023/1214;
- l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato III del Reg. (UE) 2023/1214;
- l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato IV del Reg. (UE) 2023/1214;  
Il presente punto si applica a una o più entità di cui all'allegato IV del Reg. (UE) 2023/1214 a decorrere dal 1o ottobre 2023 se il Consiglio, esaminati i singoli casi, decide in tal senso mediante atto di esecuzione;
- l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato V del Reg. (UE) 2023/1214;
- l'allegato XVIII è modificato conformemente all'allegato VI del Reg. (UE) 2023/1214;
- l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del Reg. (UE) 2023/1214;
- l'allegato XXII è soppresso;
- l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VIII del Reg. (UE) 2023/1214;
- l'allegato XXIX è modificato conformemente all'allegato IX del Reg. (UE) 2023/1214;
- è aggiunto l'allegato XXXIII conformemente all'allegato X del Reg. (UE) 2023/1214;
- è aggiunto l'allegato XXXV conformemente all'allegato XI del Reg. (UE) 2023/1214.

In relazione agli allegati XXXIII e XXXV che sono nuovi, si evidenzia quanto segue:

1. l'allegato XXXIII, previsto dall'art. 12 *septies* del Reg.833/2014, inserito dal reg.2023/1214, al momento è vuoto. Sarà integrato nel momento in cui l'Unione europea individuerà opportune misure individuali ed eccezionali nei confronti di paesi terzi la cui giurisdizione si è dimostrata coinvolta nell'agevolazione dell'elusione delle sanzioni previste al fine di limitare l'esportazione di beni e tecnologie sensibili a duplice uso o dei beni e delle tecnologie atte a contribuire al rafforzamento delle capacità militari.
2. l'allegato XXXV, previsto dall'art. 2*bis bis*, contiene l'elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, anche non originarie della Russia, la cui

esportazione è vietata in aggiunta alle armi elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 258/2012.

Gli operatori sono invitati a verificare la congruenza delle operazioni doganali alla normativa vigente al momento dell'import/export consultando, oltre alla normativa unionale di riferimento sopra richiamata, anche la banca dati TARIC, aggiornata costantemente dai servizi della Commissione.